

Giudici Popolari

Publicazione degli albi definitivi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise Corti d'Assise d'Appello

► **Il Sindaco**

a norma dell'art. 19 della legge 10-4-1951, n. 287,

rende noto che

gli albi dei Giudici Popolari per le

Corti d'Assise
Corti d'Assise d'Appello definitivamente formati dal Tribunale con le norme stabilite dall'art. 18 della stessa legge, insieme ai decreti che li approvano, sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per 10 giorni da oggi.

Entro 15 giorni dall'affissione all'albo, ogni cittadino maggiorenne può ricorrere alla Corte d'Appello per le omissioni, le cancellazioni e le indebite iscrizioni.

Il ricorso, in carta libera, deve essere depositato nella Cancelleria del Tribunale che lo trasmetterà immediatamente a quella della Corte d'Appello.

Requisiti di idoneità per assumere le funzioni di Giudice Popolare:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d'Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d'Assise d'Appello.

Non possono esercitare l'ufficio coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

data

[17 MAR. 2018]

Il Sindaco
IL SINDACO
Andrea Zampieri

